



Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione

A.C. 1301

Dossier n° 249 - Schede di lettura
7 febbraio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1301
Titolo:	Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Pittalis
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e X

Premessa

La proposta di legge consta di **2 articoli**, volti a integrare le norme del codice di procedura civile **sul procedimento di ingiunzione** al fine di **rafforzare la tutela del consumatore a fronte di clausole abusive** contenute in un contratto stipulato tra professionista e consumatore

Si ritiene opportuno dare conto preliminarmente del quadro normativo vigente in materia di clausole abusive o vessatorie nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione, con la quale sono stati enunciati alcuni principi dei quali la proposta in commento, come dichiarato espressamente nella relazione illustrativa, prevede la codificazione.

Il quadro normativo vigente

La [direttiva 93/13/CEE](#), all'articolo 3, definisce abusiva una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (in quanto redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, per cui il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto) e che, in contrasto con il requisito di buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo **squilibrio** dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

La normativa dell'Unione europea

L'allegato 3 alla direttiva elenca le **clausole** che si presumono abusive.

In base all'articolo 6 della direttiva, **dette clausole non vincolano il consumatore, nonostante il contratto resti vincolante** per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

L'articolo 7 prevede che gli Stati membri provvedano a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. Tali mezzi comprendono la possibilità di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti, affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo.

Si segnala che il testo della direttiva 93/13/CEE è stato recentemente modificato dalla direttiva 2019/2161/UE. Detta direttiva, in particolare, ha introdotto l'articolo 8-ter per prevedere l'adozione da parte degli Stati membri di un sistema sanzionatorio e definire taluni criteri per la determinazione delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 93/13/CEE.

A livello nazionale, una disciplina specifica sulle **clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori**, che recepisce la normativa europea in materia, è contenuta agli **articoli da 33 a 38 del codice del consumo** di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

Le norme del codice del consumo

L'articolo 33, in particolare, prevede che, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerino vessatorie le clausole le quali, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo **squilibrio** dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo si intende per consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Il successivo comma 2, trasponendo e integrando l'elenco delle clausole indicate nell'allegato 3 alla direttiva 93/13/CEE, reca un elenco, non tassativo, delle **clausole** che **si debbono presumere vessatorie** fino a prova contraria (cd "**lista grigia**"). Sono tali le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

- escludere o **limitare** la **responsabilità** del professionista in caso di **morte** o **danno** alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o **limitare** le **azioni** o i **diritti** del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di **inadempimento** totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludere o **limitare** l'opportunità da parte del consumatore della **compensazione** di un **debito** nei confronti del professionista con un **credito** vantato nei confronti di quest'ultimo;
- prevedere un **impegno definitivo** del consumatore **mentre l'esecuzione** della prestazione del professionista è **subordinata** ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- consentire al professionista di **trattenere una somma di denaro** versata dal consumatore se quest'ultimo **non conclude il contratto o recede** da esso, **senza** prevedere il **diritto** del consumatore di esigere dal professionista il **doppio** della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- **imporre** al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di **risarcimento, clausola penale** o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al **solo professionista** e non anche al consumatore la **facoltà di recedere** dal contratto, nonché consentire al professionista di **trattenere** anche solo in parte la **somma** versata dal consumatore a titolo di corrispettivo **per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere** dal contratto;
- consentire al professionista di **recedere** da contratti a tempo indeterminato **senza un ragionevole preavviso**, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un **termine eccessivamente anticipato** rispetto alla scadenza del contratto **per** comunicare la **disdetta** al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere **l'estensione dell'adesione** del consumatore a clausole **che non ha avuto la possibilità di conoscere prima** della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di **modificare unilateralmente le clausole del contratto**, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- stabilire che il **prezzo** dei beni o dei servizi sia **determinato** al momento della **consegna** o della **prestazione**;
- consentire al professionista di **aumentare il prezzo** del bene o del servizio **senza** che il consumatore **possa recedere** se il prezzo finale è eccessivamente **elevato** rispetto a quello originariamente convenuto;
- riservare al **professionista** il potere di **accertare la conformità** del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- **limitare** la **responsabilità** del professionista rispetto alle **obbligazioni** derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai **mandatari** o **subordinare l'adempimento** delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari **formalità**;
- **limitare** o escludere **l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento** da parte del consumatore;
- consentire al professionista di **sostituire** a sè un **terzo** nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti **diminuita la tutela** dei diritti di quest'ultimo;

- sancire a carico del consumatore **decadenze, limitazioni** della facoltà di opporre **eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria**, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, **restrizioni alla libertà contrattuale** nei rapporti con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente sulle controversie **località diversa da quella di residenza o domicilio** elettivo del consumatore;
- prevedere **l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo** come **subordinati** ad una **condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista** a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore;
- imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie di rivolgersi esclusivamente ad **un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR**;
- rendere eccessivamente **difficile** per il consumatore **l'esperimento** della procedura di **risoluzione extragiudiziale delle controversie**.

L'articolo 34 precisa che **non sono vessatorie le clausole** o gli elementi di clausola che siano stati **oggetto di trattativa individuale**.

Coerentemente con quanto prevede l'articolo 6 della direttiva 93/13/CEE, l'articolo 35 del codice del consumo sancisce la **nullità** delle **clausole** considerate **vessatorie**, mentre prevede che il **contratto** che le contiene rimanga **valido per il resto**.

Sono comunque **nulle**, a mente dell'**articolo 36**, anche le **clausole** che, **quantunque oggetto di trattativa**, abbiano per oggetto o per effetto di (cd "**lista nera**"):

a) escludere o **limitare** la **responsabilità** del professionista in caso di **morte o danno** alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte **in caso di inadempimento** totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la **possibilità di conoscere** prima della conclusione del contratto.

L'articolo 36, comma 3, infine, precisa che la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il successivo articolo 37-*bis* designa, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento n. 2017/2394/UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, d'ufficio o su denuncia, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Di recente, il D.Lgs. n. 26/2023 ha recepito la direttiva 2019/2161/UE, stabilendo, all'articolo 37-*bis* del D.Lgs. n. 206/2005, le sanzioni applicabili dall'AGCM qualora accerti l'utilizzo di clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Una **norma di chiusura**, contenuta all'articolo 38 del codice del consumo, stabilisce che, **per quanto non previsto dal codice** medesimo, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applichino le disposizioni del **codice civile**.

Si rammenta, in proposito, che **l'art. 1341 c.c.** reca una **disciplina generale delle clausole cd "vessatorie" o "onerose"**, prevedendo che non abbiano effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. L'articolo 1462 del codice civile, inoltre, vieta, a prescindere dalla loro espressa sottoscrizione, le clausole che limitano la proponibilità delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione. Inoltre, l'articolo 2965 del codice civile dichiara nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto

Le norme del codice civile

Tale disciplina trova applicazione generale, anche nei rapporti tra professionisti o tra consumatori, mentre la disciplina contenuta nel **codice del consumo** intende offrire una **tutela rafforzata ai consumatori** nei rapporti con i professionisti. Essa è data:

- da un'indicazione più ampia e articolata delle clausole che si presumono vessatorie e dal carattere non tassativo dell'elenco (cd "lista grigia") di cui all'articolo 33, comma 2, potendosi dimostrare vessatorie tutte quelle che rientrano nella definizione data dall'articolo 35, comma 1;
- dal riconoscimento dell'efficacia delle clausole, altrimenti vessatorie, solo ove siano state oggetto di trattativa individuale (requisito di validità più stringente rispetto alla specifica approvazione per iscritto);
- dalla previsione della nullità di talune clausole, indicate all'articolo 36, comma 2 (cd "lista nera"), anche nel caso siano state oggetto di trattativa.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione

Si rileva come sulla materia dell'opponibilità, da parte del debitore-consumatore, delle clausole abusive anche a fronte di un decreto di ingiunzione non opposto nei termini e dunque esecutivo, sono intervenute recentemente rilevanti pronunce della **Corte di giustizia dell'Unione europea** e delle **Sezioni Unite della Corte di cassazione**.

La [Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19](#) ha dichiarato che **l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13** devono essere interpretati nel senso **che ostano a una normativa nazionale** la quale prevede che, **qualora un decreto ingiuntivo** emesso da un giudice su domanda di un creditore **non sia stato oggetto di opposizione** proposta dal debitore, **il giudice dell'esecuzione non possa** - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - **successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole**.

La Corte di giustizia UE

Sul solco della predetta sentenza della Corte di giustizia è successivamente intervenuta la sentenza della [Corte di cassazione - Sezioni Unite 9479/2023](#), con la quale sono stati enunciati alcuni **principi di diritto**.

I principi di diritto enunciati dalle SS.UU. della Cassazione

La Corte ha preliminarmente affermato che quella prospettata rappresenta la soluzione più idonea *de iure condito*, non essendo la "la soluzione della revocazione ex art. 395 c.p.c. (disposizione richiamata dall'art. 656 c.p.c. in materia di decreto d'ingiunzione) praticabile in via interpretativa, per essere riservato al legislatore il potere di ampliare il catalogo delle ipotesi [...] ad ulteriori casi che ne consentano l'attivazione".

In particolare, per quanto concerne la **fase monitoria**, la Corte ha affermato che il giudice del monitorio:

a) deve **svolgere, d'ufficio**, il controllo sull'eventuale **carattere abusivo delle clausole** del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:

b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;

c) **all'esito del controllo:**

c.1) se rileva **l'abusività della clausola**, ne trarrà le conseguenze in ordine al **rigetto** o all'**accoglimento parziale** del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse **esito negativo**, pronuncerà **decreto motivato**, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché **l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto** e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Per quanto concerne la **fase esecutiva**, la Corte ha affermato che il **giudice dell'esecuzione**:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di **controllare la presenza di eventuali clausole abusive** che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – **informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione** a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (c.d. opposizione tardiva) per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Per quanto concerne, infine, la **fase di cognizione**, la Corte ha affermato che il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

Contenuto dell'AC 1031

L'**articolo 1** reca **modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento di ingiunzione**, introducendo la previsione del **controllo d'ufficio da parte del giudice sul carattere abusivo delle clausole del contratto oggetto della controversia**.

Art. 1 (Modifiche al c.p.p. in materia di procedimento di ingiunzione)

Il **procedimento di ingiunzione** è un procedimento sommario regolato dal libro IV, titolo I, capo I, c.p.c. (artt. 633 ss.).

Su domanda del creditore, il giudice pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se il diritto fatto valere si fonda su prova scritta o se riguarda somme spettanti ad avvocati o a chiunque abbia prestato la propria opera in occasione di un processo o a notai o ad altri esercenti una libera professione per la quale esista una tabella legalmente approvata (art. 633, primo comma, c.p.c.).

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione (art. 633, secondo comma, c.p.c.).

Il giudice, se ritiene ingiustificata la domanda, può chiedere al ricorrente di integrarla, (art. 640, primo comma). Il giudice rigetta la domanda con decreto motivato se essa non è accoglibile o se il ricorrente non provvede all'integrazione richiesta (art. 640, secondo comma). Il rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria (art. 640, terzo comma).

Se viceversa esistono le condizioni previste dall'art. 633 il giudice entro 30 giorni dal deposito del ricorso pronuncia **ingiunzione con decreto motivato** di provvedere al pagamento o alla consegna nel termine di 40 giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione (mediante atto di citazione, notificato al ricorrente, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto: art. 645, primo comma) e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (art. 641, primo comma).

Il termine, qualora ricorrano gravi motivi, può essere ridotto fino a 10 giorni oppure aumentato fino a 60. Se l'intimato risiede all'estero, il termine è di 50 giorni riducibili fino a 20 nel caso di Stati UE e di 60 giorni riducibili a 30 e aumentabili a 120 nel caso di Stati extra-UE (art. 641, secondo comma).

Se il credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al

debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione (art. 642, primo comma). L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; in tal caso, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione (art. 642, secondo comma).

In particolare, il **comma 1, lett. a)**, modifica il primo comma dell'art. 640 c.p.c., inserendovi la previsione per cui in ogni caso **il giudice**, prima di pronunciarsi sulla domanda di ingiunzione, **effettua, d'ufficio, il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto** stipulato tra il professionista e il consumatore in relazione all'oggetto della controversia.

Tale modifica riprende quindi **un principio di diritto** enunciato dalla Cassazione SS.UU. 9479/2023 (*vedi supra*).

Il **comma 1, lett. b)**, modifica il primo comma dell'art. 641 c.p.c. inserendovi la previsione per cui **il decreto di ingiunzione deve** contenere, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche **l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole del contratto** e il decreto non opposto diventa **irrevocabile** anche in relazione a tali clausole.

Anche in questo caso viene ripreso un **principio di diritto** enunciato dalla Cassazione SS.UU. 9479/2023 (*vedi supra*).

Il **comma 1, lett. c)**, aggiunge il secondo comma all'art. 656 c.p.c. prevedendo che il decreto di ingiunzione divenuto esecutivo per mancanza di opposizione possa essere **impugnato**, oltre che nei casi previsti dal vigente primo comma, **per revocazione** nel caso previsto dall'art. 396-bis (*vedi infra, art. 2 della proposta in commento*).

Il vigente art. 656 c.p.c., primo comma, prevede che il decreto di ingiunzione non opposto possa essere impugnato per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 (*Casi di revocazione*) nn. 1 (dolo delle parti), 2 (prove false), 5 (contrasto con giudicato) e 6 (dolo del giudice), nonché per opposizione di terzo ex art. 404, secondo comma (ai sensi del quale gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno).

L'**articolo 2** reca modifiche al codice di procedura civile in materia di **revocazione**, al fine di introdurre un **procedimento di revocazione del decreto di ingiunzione non opposto**.

Art. 2 (Modifiche al c.p.p. in materia di revocazione del decreto di ingiunzione)

A tal fine, il **comma 1, lett. a)**, introduce l'art. **396-bis c.p.c. (Revocazione del decreto d'ingiunzione non opposto)**.

Il primo comma dell'introducendo art. 396-bis prevede che nel caso di **mancanza di motivazione circa l'esito del controllo sul carattere abusivo delle clausole** (da effettuarsi d'ufficio ex art. 640 c.p.c., primo comma, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) o di **mancanza dell'avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole del contratto** (avvertimento ex art. 641 c.p.c., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) il decreto di ingiunzione può essere **impugnato per revocazione** al fine di far valere il **carattere abusivo delle clausole del contratto**.

Il **secondo comma** individua il giudice competente in quello che ha emesso il decreto di ingiunzione e prevede il termine per la proposizione della domanda di revocazione, individuato in **30 giorni dal rilievo del giudice dell'opposizione** al precetto o del giudice dell'opposizione all'esecuzione, se quest'ultima è iniziata.

Il *dies a quo* del termine per la proposizione della domanda di revocazione sembrerebbe quindi fare riferimento al rilievo, da parte del giudice dell'opposizione al precetto o all'esecuzione (artt. 615 e ss. c.p.c.), alle parti circa l'esito del controllo effettuato sull'abusività delle clausole e sull'assenza della motivazione del decreto, secondo quanto previsto dalla citata sentenza della Cass. SS.UU. 9479/2023 (*vedi supra*).

Il terzo comma, primo periodo, **esclude l'ammissibilità dell'opposizione tardiva** ex art. 650 c.p.c.

L'art. 650 c.p.c. prevede che l'intimato possa fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della

notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Si ricorda al riguardo come l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sia stata individuata dalle SS. UU. della Corte di cassazione (*vedi sopra*) quale strumento per far valere le clausole abusive nel corso del giudizio di esecuzione fondato su un decreto di ingiunzione non opposto, finalità per la quale la proposta in commento introduce un procedimento di revocazione *ad hoc*.

Il terzo comma, secondo periodo, prevede, rinviando all'art. 649 c.p.c., la possibilità di **sospensione dell'esecutorietà del decreto non opposto**, parte del giudice della revocazione, qualora ricorrano gravi motivi

Il **comma 1, lett. b**, interviene sul secondo comma dell'art. 398 c.p.c. in materia di requisiti della citazione per revocazione, introducendo alcune **modifiche di coordinamento** conseguenti all'introduzione dell'art. 396-*bis*.

Testo degli artt. 396, 398, 640, 641 e 656 del codice di procedura civile (vigente e modificato dall'A.C. 1301)

Normativa vigente	A.C. 1301
Codice di procedura civile	
Art. 396	
<i>Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello</i>	<i>Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello</i>
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.	<i>Identico</i>
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso	<i>Identico</i>
	Art. 396-<i>bis</i> (Revocazione del decreto d'ingiunzione non opposto)
	In caso di mancanza di motivazione circa l'esito del controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore in relazione all'oggetto della controversia di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 640 o dell'avvertimento di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 641, il decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato ai sensi del presente articolo per fare valere il carattere abusivo delle medesime clausole.
	La revocazione si propone, a pena di decadenza, davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto d'ingiunzione di cui al primo comma, entro trenta giorni dal rilievo del giudice dell'opposizione al precetto o, se iniziata, del giudice dell'opposizione all'esecuzione

	proposta dal consumatore intimato in base al medesimo decreto.
	Non è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 650. L'esecutorietà del decreto d'ingiunzione può essere sospesa dal giudice della revocazione a norma dell'articolo 649.
Art. 398	
<i>Proposizione della domanda</i>	<i>Proposizione della domanda</i>
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.	<i>Identico</i>
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.	La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, ovvero dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 396-bis e del rilievo operato dal giudice ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 396-bis.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.	<i>Identico</i>
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.	<i>Identico</i>
Art. 640	
<i>Rigetto della domanda</i>	<i>Rigetto della domanda</i>
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.	Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. In ogni caso, il giudice effettua, d'ufficio, il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore in relazione all'oggetto della controversia.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.	<i>Identico</i>
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.	<i>Identico</i>
Art. 641	
<i>Accoglimento della domanda</i>	<i>Accoglimento della domanda</i>
Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a	Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a

norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.	norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Il decreto contiene altresì l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventa irrevocabile anche in relazione all'abusività di tali clausole.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.	<i>Identico</i>
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.	<i>Identico</i>
Art. 656	
<i>Impugnazioni</i>	<i>Impugnazioni</i>
Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma.	<i>Identico</i>
	Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo per mancata opposizione, può altresì impugnarsi per revocazione nel caso previsto all'articolo 396-bis.